

Cernita di decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

1° trimestre 2008

I. Sentenze contro la Svizzera

Le due sentenze seguenti sono diventate definitive nel periodo in rassegna (art. 44 par. 2 lett. b CEDU):

1. [Foglia](#) del 13 dicembre 2007 (ricorso n. 35865/04)

Art. 6 CEDU, diritto a un processo equo; art. 10 CEDU, libertà di espressione; misure disciplinari degli avvocati

In veste di rappresentante di clienti danneggiati, il ricorrente si era più volte espresso dinanzi ai media nell'ambito di un procedimento penale per appropriazione indebita concernente, tra gli altri, organi di una banca. La commissione disciplinare dell'Ordine degli avvocati del Cantone del Ticino gli ha pertanto inflitto una multa di 1 500 franchi. A Strasburgo egli ha fatto valere una violazione degli articoli 6 e 10 CEDU.

Art. 6 CEDU: la Corte ha confermato la propria giurisprudenza secondo cui di principio l'articolo 6 CEDU non è applicabile alle controversie disciplinari. La situazione è diversa se, come nel caso in questione, le possibili sanzioni disciplinari prevedono anche un divieto temporaneo o definitivo dell'esercizio della professione (in tal caso sussiste una controversia concernente una pretesa di diritto civile). La Corte ha confermato anche la giurisprudenza secondo cui l'apprezzamento delle prove compete in primo luogo alle autorità nazionali (nessuna violazione dell'art. 6).

Art. 10 CEDU: nell'esaminare se l'ingerenza, insita nella multa disciplinare, nella libertà di espressione in una società democratica sia stata necessaria, la Corte ha tenuto essenzialmente conto del fatto che il ricorrente si è espresso in un contesto comunque mediatizzato, che non può essere ritenuto responsabile degli articoli apparsi sulla stampa e che le sue dichiarazioni non sono state né esagerate né offensive. Essa ha pertanto ravvisato una violazione dell'articolo 10 CEDU.

2. [Emonet e.a.](#) del 13 dicembre 2007 (ricorso n. 39051/03)

Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita familiare; adozione da parte di un concubino

Il ricorso è stato interposto in seguito alla decisione che ha autorizzato l'adozione della figlia adulta disabile della prima ricorrente da parte del suo concubino ma che ha comportato lo scioglimento del rapporto di filiazione tra la donna e la figlia (art. 264a cpv. 3 e art. 267 cpv. 2 CC). I ricorrenti hanno fatto valere una duplice violazione dell'articolo 8 CEDU: da un lato una violazione di per sé, dall'altro in quanto non sono stati informati dall'autorità che ha pronunciato l'adozione sulle conseguenze giuridiche di tale decisione.

Mentre ha lasciato in sospeso la questione della violazione dell'articolo 8 sul piano processuale (obbligo di informare da parte dell'autorità?), la Corte ravvisa una violazione su quello materiale. Essa rileva che in caso di adozione di una persona adulta disabile occorre considerare interessi diversi da quelli valutati nel caso dell'adozione di un bambino. Esaminando la pretesa degli interessati al «rispetto» della loro vita familiare si doveva tenere conto della realtà biologica e sociale al fine di evitare un'applicazione cieca e meccanica delle disposizioni legali in una situazione per cui non erano previste.

3. [Hadri-Vionnet](#) del 14 febbraio 2008 (ricorso n. 55525/00)

Art. 8 CEDU, diritto alla vita privata e familiare; circostanze della sepoltura di un figlio nato morto

La ricorrente, che viveva come richiedente l'asilo in un centro di registrazione nel Cantone di Argovia, aveva dato alla luce un bambino nato morto. I competenti servizi cantonali avevano capito che né la donna né il padre del bambino volevano più vedere il corpo del figlio. L'ufficiale dello stato civile del Comune ha quindi disposto una sepoltura senza cerimonia, senza informarne la ricorrente. Il corpo del bambino è stato posto in una bara e trasportato con un furgone al cimitero comunale dove è stato sepolto nella sezione per nati morti. Il procedimento penale avviato in seguito per turbamento della pace dei defunti e violazione della LCStr è stato sospeso per assenza di intenzione ed errore di diritto.

La Corte rileva che la sospensione del procedimento penale non esclude automaticamente un'ingerenza nella vita privata e familiare. L'assenza di intenzione non esenta lo Stato dalla sua responsabilità ai sensi della Convenzione. Gli Stati contraenti sono tenuti a organizzare e formare le proprie autorità e i propri impiegati in modo da evitare violazioni della Convenzione. In un ambito così intimo e delicato come la morte di un parente stretto, gli Stati devono dar prova di particolare avvedutezza e sensibilità. Su tale base, la Corte ha ravvisato un'ingerenza nella vita privata e familiare. La violazione è motivata già dal fatto che l'ingerenza è avvenuta senza base legale: il modo di procedere del Comune era in contraddizione con il regolamento comunale del cimitero nonché con l'articolo 75 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (trasporto di cadaveri).

II. Sentenze contro altri Stati

1. [Budayeva e.a.](#) contro Russia del 20 marzo 2008 (ricorsi n. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02)

Art. 2 CEDU, diritto alla vita, obbligo di proteggere la popolazione da pericoli naturali

La sentenza fornisce un esempio significativo di applicazione della giurisprudenza della Corte, secondo cui il diritto alla vita non è un semplice diritto di difesa, bensì può comportare obblighi positivi degli Stati membri ad adoperarsi a tutela della vita (obbligo positivo in senso materiale), e a condurre un'inchiesta efficace qualora persone abbiano perso la vita in relazione all'impiego del potere statale o in caso di una grave emergenza (obbligo positivo in senso formale).

Nel caso concreto, il marito della prima ricorrente aveva perso la vita in seguito a frane (ricorrenti, con intensità diversa, da decenni), che avevano colpito una parte del villaggio. La Corte ha accertato omissioni da parte delle autorità per quanto concerne entrambi i tipi di obbligo positivo: in particolare sul piano materiale, in quanto esse non hanno né realizzato le necessarie misure edilizie, né allestito un sistema d'allarme né approntato un piano d'evacuazione. Dal punto di vista formale, la Corte ha criticato che una settimana dopo la catastrofe il Ministero pubblico aveva già dichiarato di non voler avviare un'inchiesta penale. Anche in seguito non è stata effettuata alcuna inchiesta penale, amministrativa o tecnica; in particolare le accuse di insufficienti misure protettive edilizie e di assenza di un sistema d'allarme non sono mai state oggetto di un'inchiesta giudiziaria o amministrativa.

**2. [Saadi contro Italia](#) del 28 febbraio 2008 (ricorso n. 37201/06)
(Grande Camera)**

Art. 3 CEDU, espulsione di un sospetto terrorista esposto al rischio di tortura; garanzie diplomatiche; natura assoluta del divieto di tortura

In questa sentenza la Corte conferma la propria giurisprudenza (in particolare la sentenza *Chahal c. GB*). Pur riconoscendo le enormi difficoltà che gli Stati incontrano nel proteggere la popolazione dagli attacchi terroristici, tali difficoltà non consentono tuttavia di mettere in dubbio la natura assoluta del divieto di tortura. Su questa base la Corte ha respinto le argomentazioni del Governo italiano (e di quello britannico, cfr. art. 36 par. 2). In particolare la natura assoluta del divieto non consente alcuna distinzione tra un trattamento riconducibile direttamente allo Stato membro e un possibile trattamento da parte di un Paese terzo. Parimenti inammissibile è un aumento del grado di prova (esigenze più severe per il rischio di maltrattamenti), qualora un sospetto rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale.

Per quanto concerne la garanzia fornita dal Governo tunisino su richiesta dell'Italia, la Corte ha rilevato che l'esistenza di disposizioni di diritto interno e l'adesione a convenzioni internazionali che di principio garantiscono il rispetto dei diritti umani non bastano ad assicurare una protezione adeguata fintanto che fonti attendibili documentano pratiche esercitate o tollerate dalle autorità che violano tali norme.

3. [Jouan contro Belgio](#) del 12 febbraio 2008 (ricorso n. 5950/05)

Art. 6 CEDU; durata della procedura; sequestro patrimoniale

Nel caso concreto un sequestro per circa tre anni del conto bancario del ricorrente in un procedimento per riciclaggio di denaro va oltre il «termine ragionevole» di cui all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Per la Corte, il fatto che durante questo periodo il ricorrente non sia stato formalmente incriminato e che pertanto non avesse alcuno statuto procedurale costituisce una circostanza aggravante.

4. [Lückhof e Spanner contro Austria](#) del 10 gennaio 2008 (ricorsi n. 58452/00 e 61920/00)

Art. 6 CEDU, equità del procedimento penale; informazioni fornite dai conducenti e obbligo di autodenunciarsi

In relazione ad infrazioni alla legge austriaca sulla circolazione stradale («Kraffahrgesetz», superamento dei limiti di velocità rispettivamente parcheggio abusivo), i ricorrenti erano stati invitati a fornire nome e indirizzo della persona che conduceva rispettivamente aveva parcheggiato il veicolo nel periodo in questione. Non avendo fornito le informazioni richieste, i ricorrenti sono stati condannati a pene pecuniarie di 1 500 rispettivamente 500 scellini austriaci per violazione dell'obbligo d'informare.

Riferendosi in gran parte alla recente sentenza [O'Halloran e Francis contro Regno Unito](#) (del 29.6.2007, Grande Camera), la Corte rileva che il mero obbligo di indicare la persona alla guida del veicolo non costituisce un obbligo di autodenunciarsi inammissibile. La compatibilità di un tale obbligo con l'esigenza di una procedura equa è valutata a seconda delle circostanze del caso. Sono determinanti i criteri seguenti: natura e grado dell'obbligo imposto per acquisire le prove, importanza delle prove per l'interesse pubblico, esistenza di garanzie procedurali ed infine uso dei mezzi di prova così acquisiti. Applicando tali criteri, la Corte giunge

alla conclusione che nel presente caso l'essenziale del diritto al silenzio e a non doversi autodenuciare non è stato violato (obbligo ristretto; esistenza di determinate misure protettive durante la procedura; nessuna prosecuzione del procedimento penale).

**5. [E.B. contro Francia](#) del 22 gennaio 2008 (ricorso n. 43546/02)
(Grande Camera)**

*Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata, e art. 14 CEDU, divieto di discriminazione.
Adozione negata a una donna omosessuale*

Al momento di presentare la domanda di adozione la ricorrente viveva da 8 anni con un'altra donna con cui aveva una relazione stabile. Le autorità hanno respinto la sua domanda adducendo la motivazione che nel suo entourage mancava la figura paterna; inoltre la sua partner non si era associata alla domanda.

Nella sua sentenza la Grande Camera ha rammentato che un trattamento diverso è discriminatorio se non presenta una giustificazione oggettiva e ragionevole. Se si tratta dell'orientamento sessuale di una persona, devono sussistere motivi particolarmente convincenti e gravi per giustificare un trattamento diverso. Se i motivi addotti per il diverso trattamento si fondano esclusivamente su considerazioni relative all'orientamento sessuale, ciò rappresenta una discriminazione contraria alla Convenzione.

Nel presente caso la Corte rileva che il diritto francese ammette l'adozione singola e anche l'adozione da parte di una persona omosessuale. Se non esplicitamente, l'orientamento sessuale della ricorrente è stato almeno implicitamente determinante per la decisione negativa. La Corte ha ravvisato una violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 8 CEDU (10 voti contro 7).

Per quanto concerne la situazione giuridica in Svizzera, si veda l'articolo 264b CC (adozione singola) e l'articolo 28 della legge sull'unione domestica registrata (esclusione dell'adozione) nonché l'articolo 264a capoverso 1 CC (esclusione dell'adozione congiunta per persone non coniugate).